

## TI\_GERICHTE 60.2006.330 vom 16. September 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-09-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2006.330](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2006.330)

FR: TI\_GERICHTE 60.2006.330 du 16 septembre 2005

IT: TI\_GERICHTE 60.2006.330 del 16 settembre 2005

### Volltext

Incarto n.60.2006.330

Lugano

25 maggio 2007

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull'istanza 4/5.9.2006 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere, in relazione all'esito del procedimento penale sfociato nella sentenza 16.9.2005 emanata dal giudice supplente della Pretura penale, Mattia Pontarolo (inc. \_\_\_\_\_), un'indennità ai sensi degli artt. 317 ss. CPP;

richiamato lo scritto 6.9.2006 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, che dichiara di non avere osservazioni in merito, rimettendosi al giudizio di questa Camera, precisando comunque di ritenere l'indennità richiesta sproporzionata;

richiamato lo scritto 8/13.9.2006 del Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, che si rimette alle osservazioni del Ministero pubblico;

richiamate le osservazioni 18/19.9.2006 del segretario assessore, Mattia Pontarolo, che si rimette, anch'egli, al giudizio di questa Camera, limitandosi a ( ) fare riferimento a quanto scritto nella decisione del 16 settembre 2005 e a tutti gli atti raccolti nell'incarto della Pretura penale;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con decreto 6.6.2005 il sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli ha posto l'istante in stato d'accusa sempre dinanzi alla Pretura penale, siccome ritenuto colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità per non avere ottemperato all'ordine a lui intimato in data 2.12.2004 dal Municipio di \_\_\_\_\_, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di rimuovere il ponteggio al servizio di un cantiere e di rimuovere o consolidare il balcone

pericolante, entrambi presenti sulla particella no. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_;

che l'istante chiede inoltre il risarcimento delle spese da lui sopportate per l'allestimento di una perizia pari a CHF 2'690.-- (doc. D):  
Onde poter giustificare l'infondatezza, anche tecnica delle famigerate opere pretese pericolose, l'avv. IS 1 ha dovuto fare capo ad un professionista del mestiere (ing. \_\_\_\_\_) per l'allestimento di un rapporto tecnico circa la pretestuosa pericolosità delle opere ad \_\_\_\_\_ (istanza 4/5.9.2006, p. 4);

che si giustifica dunque di ammettere la suddetta posta del danno pari a CHF 2'690.-- oltre interessi, come da fattura allegata (doc. D);

che l'indennità prevista dagli artt. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

che la determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli artt. 42 ss.CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l'art 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che l'accusato che durante l'istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un'indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell'esecuzione di altri atti istruttori (per es. perquisizioni, sequestri richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;

che l'avv. IS 1 sostiene che sia stato ( ) gravemente offeso nella sua personalità, sia come uomo, sia come avvocato. Inoltre proprio la funzione importante che svolge presso un istituto di assicurazione (informata di tale fatto) ha gettato di certo un'ombra negativa difficilmente quantificabile. Fisicamente e psicologicamente tale procedimento è stato risentito molto male dell'avv. IS 1. Basta solo ricordare che anche se non è mai andato da un medico per questo fatto egli si è chiuso completamente in sé stesso soffrendo per un torto subito ingiustamente ( ). Ex bono et aequo si reputa un importo di fr. 1'000.00 certamente adeguato alla situazione ed alla giurisprudenza applicata per analogia (istanza 4/5.9.2006, p. 5);

che l'istante non ha prodotto alcun certificato medico attestante una specifica sofferenza fisica o psichica e che lo Stato non è tenuto al versamento di un'indennità a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3.) peraltro conclusosi felicemente;

che si deve pertanto negare una grave lesione della sua personalità;

che questa conclusione tiene conto, del resto, della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dal giudizio 16.9.2005 del giudice della Pretura penale e della presente decisione;

che la pretesa non può quindi essere ammessa;

che il qui istante chiede ( ) un'equa indennità per la presente domanda (istanza 4/5.9.2006, p. 6);

che considerato come l'istante sia lui stesso avvocato;

che nella commisurazione dell'onorario relativo alla formulazione dell'istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell'adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che la stesura dell'istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

che va pertanto riconosciuto, tenuto conto del parziale accoglimento dell'istanza, un importo di CHF 200.--, oltre interessi;

che il giudice della Pretura penale ha già assegnato all'avv. IS 1, nella sua sentenza 16.9.2005, l'importo di CHF 600.-- a titolo di ripetibili;

che, alla luce delle suddette considerazioni, all'avv. IS 1 va rifiuto l'importo complessivo di CHF 2'777.10 oltre interessi del 5% dal 4.9.2006;

che giusta l'art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l'indennità dell'accusato prosciolto e l'indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell'art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell'art. 17 LTG;

che la tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 400.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di circa 3/5, per la somma di CHF 240.--.

Per questi motivi,

richiamati gli artt. 317 ss CPP ed ogni altra norma applicabile,

Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione alla sentenza della Pretura penale 16.9.2005 (inc. \_\_\_\_\_), rifonderà all'avv. IS 1, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, a titolo di indennità giusta gli artt. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 2'777.10 oltre interessi del 5% dal 4.9.2006.

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

-

1. PI 1

2. PI 2

3. PI 3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.